



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO INTERNO
DELLE FORNITURE DI BENI E
SERVIZI DA ESEGUIRE IN
ECONOMIA

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 064 DEL 11.12.2012)

INDICE

Art. 1	<i>Finalità e ambito di applicazione</i>	pag. 3
Art. 2	<i>Definizioni</i>	pag. 3
Art. 3	<i>Competenza</i>	pag. 4
Art. 4	<i>Categorie delle forniture</i>	pag. 5
Art. 5	<i>Categorie dei servizi</i>	pag. 5
Art. 6	<i>Casi particolari di acquisizioni in economia</i>	pag. 6
Art. 7	<i>Determinazione dei prezzi</i>	pag. 7
Art. 8	<i>Modalità di affidamento</i>	pag. 7
Art. 9	<i>Eventi imprevedibili</i>	pag. ..8
Art. 10	<i>Divieto di frazionamento</i>	pag. ..9
Art. 11	<i>Autorizzazione a contrarre</i>	pag. ..9
Art. 12	<i>Elenco degli operatori economici</i>	pag. ..9
Art. 13	<i>Operatori economici non iscritti nell'elenco</i>	pag. 10
Art. 14	<i>Procedura di invito e affidamento di servizi e forniture in cottimo fiduciario</i>	pag. 12
Art. 15	<i>Atto di cottimo fiduciario, lettera d'invito, pubblicità</i>	pag. 12
Art. 16	<i>Garanzie</i>	pag. 14
Art. 17	<i>Subappalto</i>	pag. 14
Art. 18	<i>Modalità di conclusione dei contratti</i>	pag. 15
Art. 19	<i>Attestazione di regolare esecuzione</i>	pag. 15
Art. 20	<i>Norme di rinvio</i>	pag. 16
Art. 21	<i>Entrata in vigore</i>	pag. 16

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente *“Regolamento interno delle forniture di beni e servizi da eseguire in economia”* disciplina - ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* - le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione in economia delle forniture di beni e servizi di competenza dell’Amministrazione Comunale di Oristano (di seguito, per brevità, *“interventi”*).

Gli interventi, nelle loro forme, sono svolti sotto la direzione del Dirigente del Settore dell’Amministrazione Comunale di Oristano competente per materia.

Costituiscono spese in economia quelle sostenute dall’Amministrazione per provviste e prestazioni varie, individuate nei successivi articoli, che per la natura, la limitata entità o l’urgenza di provvedere rendono la procedura in economia la sola idonea ad assicurare, nel caso concreto, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione. Si precisa che con il termine provviste si intende fare riferimento a tutte le forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dall’Amministrazione Comunale di Oristano.

In relazione a quanto esplicitato al precedente comma, il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli seguenti è consentito, per l’acquisizione dei beni e servizi, nei casi in cui per le caratteristiche dell’oggetto del contratto si riveli irrealizzabile o antieconomico o antifunzionale il ricorso alle normali procedure di gara, in relazione alla qualità della prestazione, alle sue modalità di esecuzione e all’esiguità della spesa.

Si applica, nei limiti di compatibilità e fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il *“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”* approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Amministrazione: l’Amministrazione Comunale di Oristano;

Settore competente: il Settore dell'Amministrazione Comunale di Oristano competente per materia nello specifico Settore d'intervento;

Dirigente: il Dirigente del Settore preposto alla gestione dei lavori in economia nello specifico Settore di competenza per materia;

Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento, ove nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'attuazione di ogni singolo intervento, come previsto dall'art. 8, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n. 5;

Operatore economico: il soggetto, singolo o plurimo, selezionato tramite l'Elenco degli operatori economici esecutori di forniture di beni e servizi (istituito ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 12 del D.lgs. n. 163/2006) ovvero il soggetto, singolo o plurimo selezionato tramite indagine di mercato.

Intervento: servizio e/o fornitura da eseguire in economia

Importo dei servizi e delle forniture: l'importo stimato per l'esecuzione dei servizi e delle forniture, I.V.A. esclusa.

Cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici selezionati tramite "Elenco" ovvero tramite indagine di mercato e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Art. 3 – Competenza

Gli interventi in economia sono attuati sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore competente, che può assumere la veste di Responsabile del Procedimento. Lo stesso, a sua volta, potrà individuare all'interno dell'ufficio un dipendente cui affidare, per il singolo intervento, l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 4 – Categorie delle forniture

Le forniture eseguibili in economia sono individuate - entro il limite di € 193.000,00 (Euro centonovantatremila/00), I.V.A. esclusa - in relazione alle specifiche attività del Settore competente, nell'ambito delle seguenti tipologie e limiti di importo:

<i>Tipologia</i>	<i>Limiti di importo</i>
Cancelleria, timbri e lavori di stampa e tipografia	€ 30.000,00
Beni attinenti all'organizzazione di eventi, congressi, convegni e manifestazioni in genere	€ 50.000,00
Pubblicazioni medial e multimediali	€ 50.000,00
Apparecchiature informatiche	€ 50.000,00
Programmi informatici	€ 50.000,00
Acquisto libri, riviste, abbonamenti a giornali e pubblicazioni varie	€ 50.000,00
Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile - televisori - registratori - radio - etc.	€ 50.000,00
Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per manutenzione di immobili ed impianti	€ 100.000,00
Forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi resi la cui interruzione comporti danni all'amministrazione con pregiudizio all'efficacia ed all'efficienza del servizio medesimo	€ 100.000,00

Art. 5 – Categorie dei servizi

I servizi eseguibili in economia sono individuati - entro il limite di € 193.000,00 (Euro centonovantatremila/00), I.V.A. esclusa - in relazione alle specifiche attività del Settore competente nell'ambito delle seguenti tipologie e limiti di importo:

<i>Tipologia</i>	<i>Limiti di importo</i>
Servizi di manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature, apparecchiature tecnicoscienze, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere	€ 193.000,00
Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa	€ 150.000,00

Servizi e prestazioni attinenti all'informatica	€ 50.000,00
Servizi per indagini, studi e rilevazioni	€ 193.000,00
Servizi inerenti alla sicurezza dell'ambiente	€ 193.000,00
Servizi di natura intellettuale in genere	€ 40.000,00
Servizi attinenti all'ingegneria integrata, all'architettura ed alla paesaggistica	€ 40.000,00
Servizi di collaudo	€ 20.000,00
Servizi informativi e di stampa	€ 20.000,00
Servizi per la custodia e la sicurezza	€ 90.000,00
Noleggio di attrezzature	€ 50.000,00
Servizi attinenti all'organizzazione di eventi, congressi, convegni e manifestazioni in generale	€ 50.000,00
Servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, interpretariato	€ 30.000,00
Servizi di sorveglianza sanitaria	€ 30.000,00
Servizi attinenti allo svolgimento delle attività tecniche di cui al D.Lgs. 81/08.	€ 40.000,00

Limitatamente ai Servizi attinenti all'ingegneria integrata, all'architettura ed alla paesaggistica e ai Servizi di collaudo, per gli aspetti contrattuali si rinvia ai relativi avvisi pubblici di costituzione degli elenchi di operatori economici qualificati. Tali servizi sono affidati secondo le modalità di cui ai predetti avvisi pubblici di costituzione degli elenchi, a termini degli articoli 57, comma 6, 90 e 91 del D.lgs. 163/2006.

Art. 6 – Casi particolari di acquisizioni in economia

Il ricorso alle acquisizioni in economia è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

- a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o, in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto.

- b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo.
- c. Prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.
- d. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 7 – Determinazione dei prezzi

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, a fini di orientamento; dei listini prezzi per settori merceologici; della valutazione di congruità dei prezzi stessi, in sede di offerta.

Limitatamente ai servizi tecnici attinenti all'ingegneria, all'architettura e alla paesaggistica, nonché ai servizi di collaudo, la determinazione dell'importo presunto degli onorari è effettuata sulla base della vigente Tariffa professionale, secondo le modalità che saranno definite nei relativi avvisi pubblici di costituzione degli elenchi di operatori qualificati.

Art. 8 – Modalità di affidamento

Gli interventi in economia possono essere eseguiti secondo le due modalità appresso specificate.

1) - Amministrazione diretta

Gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante o, eventualmente, assunto per l'occasione, nel rispetto delle procedure sull'accesso al pubblico impiego, sotto la direzione del Dirigente del Settore competente o del responsabile del procedimento.

Trattasi, pertanto, di interventi in economia occasionali e discontinui per i quali non necessita l'intervento di una ditta organizzata.

La spesa complessiva per gli interventi in amministrazione diretta è contenuta entro il limite di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), IVA esclusa.

2) - Cottimo fiduciario

Con la procedura negoziata del cottimo fiduciario l'esecuzione degli interventi, in relazione alla specifica natura, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e qualificati, da individuare attraverso un elenco di operatori economici, costituito ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 12 del D.lgs. n. 163/2006, ovvero, fino alla costituzione del detto elenco, previa indagine di mercato.

L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per le forniture e i servizi di importo inferiore a 40.000 euro, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006, si può procedere in affidamento diretto da parte del Dirigente del Settore competente.

Il cottimo fiduciario per le procedure di urgenza e l'affidamento diretto per le ipotesi di somma urgenza sono disciplinati, rispettivamente, agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

Art. 9 – *Eventi imprevedibili*

Per eventi imprevedibili si intendono quelli derivanti da circostanze casuali e accidentali, per i quali gli interventi risolutivi non sono programmabili. Tali interventi non sono, pertanto, realizzabili con le forme e le procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici.

Si fa riferimento, in particolare, a tutti gli interventi che si rendono necessari per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire solo nel momento in cui si esegua l'intervento.

Art. 10 – *Divieto di frazionamento*

E' vietato frazionare artificialmente qualsiasi fornitura o servizio che abbia carattere unitario, al fine di avvalersi in modo improprio e non corretto del presente Regolamento interno.

Art. 11 – *Autorizzazione a contrattare*

L'affidamento degli interventi in economia, sia in forma di amministrazione diretta, sia in forma di cottimo fiduciario, è definito negozialmente, previa determinazione a contrattare, nei limiti delle risorse disponibili e nei limiti di spesa di cui agli articoli 4 e 5, con le seguenti modalità:

- 1) Per interventi in economia di importo pari o inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), I.V.A. esclusa, mediante ordinativo d'intervento a cura del Dirigente del Settore competente (ovvero a firma del responsabile del procedimento, ove nominato, e con visto del Dirigente del Settore competente), debitamente sottoscritto per accettazione dall'operatore;
- 2) Per interventi in economia di importo superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), I.V.A. esclusa, mediante contratto di cottimo fiduciario con il Dirigente del Settore competente.

Art. 12 – *Elenco degli operatori economici*

Ai sensi dell'art. 125, comma 12 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., gli esecutori degli interventi in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Per l'individuazione degli esecutori di interventi in economia, i Dirigenti dei Settori competenti si avvalgono degli elenchi di operatori economici costituiti ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 12 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

L'iscrizione in detti Elenchi è condizione vincolante per l'affidamento degli interventi in economia, con procedura di cottimo fiduciario.

Fino alla costituzione dell'Elenco di operatori economici, i Dirigenti dei Settori competenti individuano - tramite indagine di mercato - almeno cinque operatori da invitare a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata di cottimo fiduciario.

L'elenco di operatori economici garantisce l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia ed assicura, altresì, la pubblicità dell'attività negoziale dell'amministrazione.

Costituisce causa di cancellazione dall'Elenco il mancato rispetto delle condizioni, modalità e termini definiti nell'atto di cottimo fiduciario che il Dirigente del Settore competente dovrà tempestivamente segnalare all'ufficio che cura la gestione dell'Elenco.

Limitatamente ai servizi tecnici attinenti all'ingegneria, all'architettura, alla paesaggistica e ai servizi di collaudo, i relativi Avvisi pubblici di costituzione degli elenchi di operatori economici qualificati, dovranno prevedere, ciascuno, sottoelenchi di "prima fascia", di importo non superiore ai 20.000,00 euro, per l'affidamento diretto a termini dell'art. 8 del presente regolamento, nonché dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006.

Art. 13 – Operatori economici non iscritti nell'Elenco

Per l'esecuzione degli interventi in economia, tramite cottimo fiduciario, il Settore competente può rivolgersi, in via eccezionale, anche ad operatori economici non iscritti nella sezione competente dell'Elenco nei seguenti casi:

- quando per la categoria dell'intervento in economia oggetto di affidamento, non risulta iscritta alcun operatore;

- quando nella categoria dell'intervento in economia oggetto di affidamento risulti iscritto un unico operatore;
- quando per la categoria dell'intervento in economia oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti nell'elenco risulti disponibile alla acquisizione di beni o servizi nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta; tale indisponibilità dovrà essere attestata in apposita relazione resa dal Responsabile del Procedimento.

In tal caso si consultano preventivamente, mediante lettera d'invito recante gli elementi essenziali della prestazione richiesta, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.

Gli interventi in economia saranno assegnati - previa verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo, con la procedura ordinaria di affidamento dei contratti pubblici - all'operatore economico che abbia presentato l'offerta migliore, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l'esecuzione degli interventi in economia in regime di somma urgenza, il Dirigente del Settore competente può rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti generali e speciali di capacità previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Settore che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

Qualora un intervento intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente del Settore competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

Art. 14 – Procedura di invito e affidamento di servizi e forniture in cottimo fiduciario

Ai fini dell'affidamento di una fornitura in economia, tramite cottimo fiduciario, si consultano preventivamente con lettera d'invito trasmessa, contestualmente, mediante posta, fax o per via elettronica, contenente gli elementi della prestazione richiesta, il prezzo ed i termini di esecuzione, almeno cinque operatori economici, individuati tramite Elenco, secondo le modalità stabilite nel relativo Avviso di costituzione.

L'operatore economico affidatario sarà quello che avrà presentato l'offerta migliore in relazione alla tipologia dell'intervento in economia, da eseguire secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso nella lettera d'invito saranno precisati gli elementi di valutazione e la ponderazione di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici già affidatari ed esecutori di un intervento in economia non possono ricevere ulteriori inviti finché non siano stati invitati ad offrire tutti gli altri operatori iscritti nella predetta sezione dell'Elenco.

Dovrà essere garantita la rotazione di tutti gli operatori economici, in modo da assicurare la massima trasparenza e in ogni caso assicurando un'effettiva concorrenza tra gli offerenti.

Durante la fase di negoziazione sarà garantita la parità di trattamento tra i partecipanti e non sarà fornita alcuna informazione agli stessi partecipanti che possa limitare in maniera discriminatoria l'esplicazione della piena concorrenza oltre che l'efficacia della negoziazione.

Art. 15 – Atto di cottimo fiduciario, lettera d'invito, pubblicità

Ogni atto di cottimo fiduciario per l'affidamento degli interventi in economia deve contenere tutti gli elementi essenziali per definire l'entità e le modalità di esecuzione delle gli stessi.

Il Dirigente del Settore competente predispose un capitolato d'oneri, recante tutti gli elementi essenziali per definire l'entità e modalità di esecuzione degli interventi in economia.

La lettera d'invito alla procedura di cottimo fiduciario deve indicare:

- l'oggetto della prestazione (elenco dei beni e/o dei servizi);
- i prezzi unitari e/o a corpo;
- le garanzie da prestare secondo quanto stabilito all'art. 16 del presente regolamento;
- le caratteristiche tecniche;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione degli interventi in economia;
- le penalità in caso di non rispetto dei termini;
- le modalità e termini di pagamento;
- il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'operatore economico;
- tempi di accertamento della regolare esecuzione;
- quanto altro ritenuto necessario per definire la natura dell'intervento;

Gli affidamenti degli interventi tramite le procedure in economia, a mezzo cottimo fiduciario, sono pubblicati nel sito internet del Comune di Oristano.

Periodicamente sarà pubblicato l'elenco degli interventi in economia affidati, con l'indicazione degli operatori economici affidatari, degli importi, della tipologia dei lavori e di ogni altro elemento utile per la trasparenza dell'informazione.

Si provvederà altresì alle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

Art. 16 – Garanzie

Di norma per gli interventi in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.

Gli operatori esecutori del cottimo sono tenuti a presentare garanzia fidejussoria definitiva pari al 10 % dell'importo netto dell'intervento, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo sia corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 30.000,00 euro, il Dirigente del Settore competente ritenga di prevedere l'esonero dalla garanzia fidejussoria definitiva; in caso di interpello plurimo tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito.

Per gli interventi in economia d'importo inferiore a Euro 20.000,00, si può prescindere dalla richiesta di fideiussione a garanzia del pagamento della eventuale rata di saldo mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'operatore.

Per i servizi tecnici di ingegneria e di architettura non è, comunque, richiesta la presentazione della cauzione provvisoria ovvero della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 17 – Subappalto

Nell'eventualità che l'affidatario degli interventi in economia intenda avvalersi del subappalto (art.118, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.), dovrà indicare all'atto della presentazione dell'offerta ovvero dell'accettazione dell'affidamento (per il caso di somma urgenza) gli interventi, o le parti del o dei medesimi che intenda subappaltare. Qualora tale indicazione non sia fornita, ovvero sia fornita in modo generico, oppure non sia presentata la documentazione richiesta, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.

Art. 18 – Modalità di conclusione dei contratti

La stipulazione dei contratti relativi all'acquisizione di beni e/o di servizi in economia potrà avvenire come segue:

- a) Per importi inferiori a € 10.000,00, mediante scambio di corrispondenza (lettera d'ordine da parte del Dirigente competente debitamente sottoscritta per accettazione dall'operatore, con allegata la relativa offerta);
- b) Per importi uguali o superiori ad € 10.000,00, mediante scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, ovvero mediante forma pubblica amministrativa;
- c) Per importi eccedenti € 120.000,00 (IVA esclusa), mediante forma pubblica amministrativa;

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Limitatamente ai servizi tecnici attinenti all'ingegneria, all'architettura, alla paesaggistica e ai servizi di collaudo, le modalità di stipulazione dei relativi contratti, saranno definite, rispettivamente, nell'avviso pubblico di riapertura e di costituzione dei relativi elenchi di operatori economici qualificati.

Art. 19 – Attestazione di regolare esecuzione

I beni e servizi acquisiti con il cottimo fiduciario sono soggetti, rispettivamente, a verifica di conformità tramite collaudo o attestazione di regolare esecuzione, entro venti giorni dall'acquisizione.

La verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti da dipendenti nominati dal Dirigente del Settore competente.

Detta attestazione potrà assumere le seguenti forme:

- a) Visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura o su apposito modulo che andrà ad essa allegato;
- b) Predisposizione di apposito documento, se necessario eseguito in contraddittorio con l'operatore.

Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 20 – Norme di rinvio

Agli interventi da eseguire in economia si applicano le norme vigenti in materia di antimafia e in materia di sicurezza.

Per ogni altro aspetto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle norme previste dal D.lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 20.08.2001, n. 384, per quanto attualmente applicabile, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

- ❖ REGOLAMENTO REDATTO A CURA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
- ❖ EDITING, IMPAGINAZIONE, COORDINAMENTO GRAFICO ED IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DEI TESTI, A CURA DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE